

Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi

14

Numero

Data

Cod. Ente n.10942

27/04/2023

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

L'anno 2023 addì 27 del mese di Aprile alle ore 20.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
AMOROTTI DANIELA	SI	PARMESANI FLAVIO	AG
BENELLI PAOLA Rachele	SI	PESATORI FRANCESCO	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PORATI WILMA	SI
CAPELLI ROMINA	AG	RIZZI BEATRICE	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CANOVA LUCA	SI		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	AG		
MUSSIDA PIERO	SI		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	AG		
GABRIELE			

Totale presenti: 13 Assenti : 0 Assenti giustificati: 4

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FAIELLO dott. MARCELLO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Signori Ferrari, Peviani, Ressegotti e Paloschi;

Il Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio, al termine della quale la Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri se intendono effettuare dichiarazioni di voto.

Intervengono, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio:

- La Consigliera Cobianco, capogruppo del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" che preannuncia voto contrario;
- La Consigliera Benelli, capogruppo del gruppo consiliare "*Tutti per Casale*" che preannuncia voto *contrario*;
- Il Consigliere Pesatori, capogruppo del gruppo consiliare "Forza Italia Casale Popolare" che preannuncia voto favorevole.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge n. 147/2013 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge sopra menzionata i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare il comma 654 il quale prevede che il gettito TARI debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione Comunale n. 19 del 31.07.2020 e s.m.i.;

Richiamato l'atto di delibera C.C. n. 43 del 20/12/2022 avente per oggetto "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022. ESAME ED APPROVAZIONE.";

Richiamato altresì l'atto di delibera C.C. n. 13 del 27/04/2023 avente per oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A VALERE DALL'1/1/2023"

Visti quindi:

- 1'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti;

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità "ARERA":

- n. 443/2019 con la quale ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/r/rif del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/r/rif del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Precisato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022, è stato preso atto del contenuto del Piano Economico Finanziario 2022/2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il quale espone, per l'annualità 2023, un costo complessivo di € 1.997.823,00;

Visti:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. 158/1999 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Considerato che:

• l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

Precisato che il nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 della legge n. 15 del 25.02.2022 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Precisato altresì che l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Casalpusterlengo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla Società DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L. - a far data dal 01/02/2020 in forza del contratto Rep. Nr 02/2020 del 29.05.2020 - avente scadenza il 31/01/2025;

Ritenuto opportuno confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario per il 73% a carico delle utenze domestiche e per il 27% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Rilevato che anche per l'anno d'imposta 2023, sono state previste riduzioni tariffarie, sia con riguardo alle utenze domestiche che relativamente alle attività economiche (utenze non

domestiche), come si evince dall'articolo 21 "Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 2 della legge n. 68/2014" del vigente regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, entro i limiti stabiliti dallo stesso D.P.R., così come risulta dagli allegati "A" e "B" sotto menzionati;

Precisato che è stata redatta per l'approvazione l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) per le utenze domestiche e non domestiche (allegato "A" e "B"), determinate sulla base del PEF 2023 – stralcio allegato "C" e delle banche dati dei contribuenti;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Rilevato che con deliberazione presidenziale n. 89 del 26/12/2022 – esecutiva ai sensi di legge – la Provincia di Lodi ha confermato nella misura del 5% per l'anno 2023 l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, confermato dall'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013;

Visti il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe 2023 della tassa sui rifiuti (TARI);

Precisato che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 18/04/2023;

Preso atto che le scadenze per il pagamento della TARI 2023 sono le seguenti:

- I rata (acconto): 31/07/2023;
- II rata (acconto): 30/09/2023;
- III rata (saldo/conguaglio): 16/12/2023;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: 13

con voti:

- favorevoli: n. 9

- contrari: n. 4 (Canova, Benelli, Parazzini, Cobianco)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare altresì atto che il Piano Economico Finanziario del Servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 (cfr. allegato C stralcio), come risulta da atto C.C. n. 18 del 29/04/2022, è pari ad €. 1.997.823,00;
- 3) di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), anno 2023, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui ai prospetti allegato "A" (utenze domestiche) ed allegato "B" (utenze non domestiche) quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- 5) di tenere conto delle riduzioni tariffarie approvate con atto C.C. n. 13 del 27/04/2023;
- 6) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia (cinque per cento), come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge di stabilità 2014 (TEFA);
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 9

- contrari: n. 4 (Canova, Benelli, Parazzini, Cobianco)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 16**

Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2023 II Responsabile del Servizio

Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile -

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2023 Responsabile del Servizio Finanziario

Rossi Camilla

_				,	
()	ri	gί	n	2	۵

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE RIZZI BEATRICE IL SEGRETARIO COMUNALE FAIELLO Dott. MARCELLO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

FAIELLO MARCELLO in data 12/05/2023 rizzi beatrice in data 16/05/2023